

Violenza sessuale

Avv. Antonella Faieta

Definizione

La violenza sessuale è un delitto commesso da chi, esercitando in modo illecito la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione, costringe qualcuno, con atti di prevaricazione o minaccia, a compiere o a subire atti sessuali contro la propria volontà.

In origine, il codice penale disciplinava due distinte fattispecie delittuose:

- La violenza carnale
 - Ex art. 519 c.p.-
- Gli atti di libidine violenti
 - ex art. 521 c.p. -

(abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66.)

Entrambi i delitti erano previsti nel Libro II, Titolo IX, Capo I del codice, sotto la rubrica "Dei delitti contro la libertà sessuale", nell'ambito della categoria dei "Delitti contro la moralità e il buon costume"

L. 15 febbraio 1996, n. 66

Con la novella introdotta dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, che ha abrogato il predetto Capo I, la materia è stata inquadrata all'interno della categoria dei delitti contro la persona - precisamente quelli contro la libertà personale, ponendo in rilievo il carattere offensivo delle condotte punite nei confronti del bene giuridico della libertà sessuale e non più di quelli della moralità e del buon costume, ed è ora disciplinata dagli artt. 609-bis e ss. c.p., diretti a condannare in generale qualsiasi costrizione a compiere o subire atti sessuali.

Articolo 609 bis c.p. - Violenza sessuale -

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Atto Sessuale

La Giurisprudenza, subito dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva affermato che la nozione di “*atto sessuale*” era costituita dalla semplice somma delle due nozioni di “*congiunzione carnale*” e “*atti di libidine*”.

Nell'elaborazione più recente la giurisprudenza, pur rimanendo fedele all'impostazione iniziale, ha registrato un orientamento di maggior apertura, affermando che la condotta prevista dall'art. 609-bis c.p. ricomprende in esso ogni atto che, nell'ambito di un rapporto interpersonale, sia idoneo a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invaderne la sfera sessuale.

“In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria”.

(Cass. Pen., Sez. III, 21.05.2015 n. 21020)

“Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga poi meno a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso”.

(Cassazione penale, sez. III, sentenza 29.01.2008 n. 4532)

Il bene giuridico

Il bene giuridico protetto dagli artt. 609-bis e ss. c.p. è la **libertà sessuale** dell'individuo, ossia, in positivo, il diritto di ciascuno di esplicitare liberamente le proprie inclinazioni personali e, in negativo, l'impedire che il proprio corpo possa essere senza consenso utilizzato da altri ai fini di soddisfacimento erotico.

Elementi costitutivi del reato

Elemento soggettivo: L'elemento soggettivo previsto per il reato di violenza sessuale è il *dolo generico*, essendo del tutto indifferente la finalità che spinge il colpevole a porre in essere il comportamento illecito.

“Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico”.

(Cass. Pen., Sez III, 22 novembre 2016 n. 49597)

Elementi costitutivi del reato

Elemento oggettivo:

La costrizione:

- Violenza
- Minaccia
- Abuso di autorità

L'induzione

“Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l'inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest'ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all'art. 609-bis c.p.”.

(Cass. Pen., Sez III, 01 giugno 2010 n. 20578)

La violenza sessuale mediante violenza, minaccia o abuso di autorità

- La “*violenza*” richiesta per la integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo.
- La “*minaccia*”, a sua volta, consiste nel manifesto proposito di arrecare un danno alla vittima, ad altre persone o alle cose, al fine di coartare la volontà della vittima e farle accettare l'atto voluto di mira dall'agente.
- L' “*abuso di autorità*” presuppone che il soggetto agente si avvalga di una posizione formale di superiorità o preminenza nei confronti di un altro soggetto. Nell'ambito dell'abuso di autorità rientrano tanto l'abuso di pubblica autorità, quanto l'abuso di autorità privata.

Interventi Giurisprudenziali

“In tema di violenza sessuale, l'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis c.p., ricomprende ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali”.

(Cass. Pen., Sez III, 28 luglio 2016 n. 33049)

“La nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà”.

(Cass. Pen., Sez III, 18 febbraio 2010 n. 6643)

Atti sessuali con minorenni

Età del minore

Art. 609 quater

Infra 14 anni

Sempre reato, fuori dalle ipotesi previste nell'art. 609 bis c.p.

Ultra 14 infra 16

In tal caso quando il soggetto attivo sia ascendente, genitore, anche adottivo, tutore, ovvero persona che per ragioni di cura, vigilanza o custodia a cui viene affidato il minore

Infra 18 ultra 16

L'innovazione della L. 38/2006: solo se il soggetto attivo è l'ascendente, il genitore, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 16, è punito con la reclusione

da 3 a 6 anni.

Altri aspetti salienti

- Corruzione di minorenni – art. 609 quinquies c.p.
- Error aetatis – art. 609 sexies c.p.
- Casi di procedibilità a querela e d'ufficio – art. 609 septies c.p.
- Violenza sessuale di gruppo – art. 609 octies c.p.
- Pene accessorie ed altri effetti penali – art. 609 nonies c.p.
- Comunicazione al tribunale per i minorenni – art. 609 decies c.p.
- Adescamento di minorenni – art. 609 undecies c.p.
- Circostanze aggravanti – art. 609 duodecies c.p.

La procedibilità nei reati sessuali *EX ART. 609 SEPTIES*

Legge n. 66 del 1996, novità:

- Prolungamento del termine sino a 6 mesi per proporre querela
- Irrevocabilità assoluta della stessa una volta presentata
- Ampliamento dei casi di procedibilità d'ufficio

Il termine di 6 mesi decorre dal giorno della conoscenza della notizia del fatto che costituisce reato.

“Per i reati di violenza sessuale, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato”.

(Cass. Pen., Sez III, 01 febbraio 2006 n. 3943)

L'irrevocabilità della querela è diretta ad evitare eventuali pressioni sulla vittima provenienti dall'imputato o dal contesto sociale.

Nei procedimenti [...] di violenza sessuale anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p. a incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese”.

(Cass. Pen., Sez III, 30 giugno 2015 n. 27117)

La procedibilità d'ufficio ricorre nei casi di:

- Violenza sessuale su minore di anni 18
- Violenza sessuale commessa da genitori, conviventi o tutori
- Violenza sessuale commessa da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni
- Violenza sessuale connessa probatoriamente ad altro delitto procedibile d'ufficio
- Atti sessuali con minorenni quando la vittima è minore di anni 10

Sanzioni:

Da 5 a 10 anni

- se il reato è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità
- se si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa
- se il reato è commesso mediante inganno, sostituendosi, il colpevole, ad altra persona

Da 6 a 12 anni

- se la vittima non ha ancora compiuto gli anni 14
- se lo stupratore usa armi o sostanze alcoliche o stupefacenti
- se il reato è commesso da persona travisata
- se la vittima è sottoposta a limitazioni della libertà personale
- se la vittima non ha ancora compiuto gli anni 18 e se il colpevole è l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore
- se la violenza sessuale è commessa da un gruppo di persone

Da 7 a 14 anni

- Se la vittima ha meno di 10 anni.

Secondo i dati dell'Istat, relativi al 2014, sono 6 milioni e 788 mila le donne che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Praticamente una donna su tre. Il 20,2% è stata vittima di violenza fisica, il 21% di violenza sessuale, il 5,4% di forme più gravi di abusi come stupri e tentati stupri. Mentre a rendersi responsabili delle molestie sono nella maggior parte dei casi, il 76,8%, degli sconosciuti, il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Il 10,6% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Le stime globali pubblicati da WHO - World Health Organization - indicano che circa 1 donna su 3, in tutto il mondo, ha sperimentato violenza sessuale dal proprio partner o da un uomo nel corso della loro vita. La maggior parte di questa violenza è violenza domestica.

Con il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, si è reso necessario un intervento urgente diretto a inasprire il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate all'anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza. Difatti, tra queste rientra “*l'ammonimento*”, ossia la previsione che anche in assenza di querela, il questore può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto nei casi in cui alle forze dell'ordine siano segnalati in forma non anonima fatti riconducibili ai delitti di percosse e lesioni personali aggravate consumate o tentate, nell'ambito di violenza domestica.